

Codice A1604B

D.D. 28 ottobre 2022, n. 594

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di quattro pozzi potabili - denominati Gimont 1 - TO-P-05188, Gimont 2 - TO-P-05189, Gimont 3 - TO-P-05190 e Gimont 4 - TO-P-06673 - captazioni ubicate nel Comune di Cesana Torinese (TO), gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e che costituiscono il campo-pozzi "Gimont".



ATTO DD 594/A1604B/2022

DEL 28/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di quattro pozzi potabili - denominati Gimont 1 - TO-P-05188, Gimont 2 - TO-P-05189, Gimont 3 - TO-P-05190 e Gimont 4 - TO-P-06673 - captazioni ubicate nel Comune di Cesana Torinese (TO), gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) e che costituiscono il campo-pozzi "Gimont".

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 26/7/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 147 del 25/7/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei quattro pozzi potabili denominati *Gimont 1* - TO-P-05188, *Gimont 2* - TO-P-05189, *Gimont 3* - TO-P-05190 e *Gimont 4* - TO-P-06673, situati nel Comune di Cesana Torinese (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di captazione: foglio di mappa n. 27, particelle catastali n. 21-22 - quota circa 2.056 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

L'area in cui sono collocati i quattro pozzi - distanti tra loro pochi metri e alloggiati in manufatti interrati - è situata in corrispondenza di un settore a morfologia montuosa presso una dorsale secondaria, in destra idrografica del rio Valle Gimont, ad una quota altimetrica intorno ai 2.056 metri s.l.m..

Dal punto di vista tettonico, l'area si imposta in corrispondenza della "Zona piemontese dei calcescisti con pietre verdi", all'interno del "Subsintema di Ghiaia Grande", qui costituito da depositi ghiaioso-sabbiosi a supporto di clasti con subordinata presenza di blocchi e sporadiche intercalazioni di livelli sabbiosi e sabbioso-siltosi (depositi torrentizi e di debris flow) che sfuma, a Est, nel "Supersintema del Moncenisio", rappresentato da diamicton con clasti e blocchi eterometrici da sub-angolosi a sub-arrotondati immersi in una matrice siltoso-sabbiosa (till indifferenziato). Tali depositi poggiano sul substrato pre-pleiocenico rappresentato dalle unità

ofiolitiche, in particolare dall'“Unità tettono-stratigrafica dello Chenaillet” (basalti e filoni doleritici/gabbri).

Secondo la cartografia geologica comunale, l'areale sul quale sono ubicati i pozzi è caratterizzato da “coltri eluvio-colluviali di potenza modesta, impostate su depositi glaciali e/o fluvio-glaciali e sul detrito di falda in quota, di norma scarsamente boscati”. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- basamento roccioso: permeabilità per fratturazione bassa-molto bassa, che potrebbe aumentare nelle zone corticali e di maggior fratturazione;
- depositi eluvio-colluviali posti su depositi glaciali (till indifferenziato) e/o fluvio-glaciali, con una permeabilità da media a elevata in ragione della natura della matrice, da ghiaioso-sabbiosa a limoso-sabbiosa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, i quattro pozzi risultano così completati:

- *Gimont 1* - TO-P-05188: profondo 13 metri dal piano-campagna, portata massima derivabile 5 l/s;
- *Gimont 2* - TO-P-05189: profondo 8 metri dal piano-campagna, portata massima derivabile 5 l/s;
- *Gimont 3* - TO-P-05190: profondo 10 metri dal piano-campagna, portata massima derivabile di 5 l/s;
- *Gimont 4* - TO-P-06673: profondo 23 metri dal piano-campagna, portata massima derivabile di 9 l/s.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che l'area sulla quale sono situati i quattro pozzi risulta esterna alla *Carta della base dell'acquifero superficiale* e che gli stessi filtrano esclusivamente un acquifero superficiale impostato nell'ambito delle aree funzionali “M: aree montane, collinari e di fondovalle” e sono ricompresi nella sottoclasse “MB: sottoaree con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi”: pertanto i quattro pozzi risultano a norma, essendo conformi ai disposti di cui alla normativa regionale vigente.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale filtrato dai pozzi sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A. e Acea Pinerolese, relativi ad una prova di pompaggio a portata costante effettuata sul pozzo *Gimont 1*; non erano invece disponibili dati derivanti da prove di emungimento eseguite sugli altri tre pozzi, tuttavia quelli ricavati dalle indagini eseguite sono rappresentativi di tutti e quattro i pozzi, considerando la breve distanza tra loro.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei quattro pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 5 l/s per i pozzi *Gimont 1*, *Gimont 2* e *Gimont 3* e a 9 l/s per il pozzo *Gimont 4* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca moderata dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma poligonale, per una superficie complessiva di 1.705,809 metri quadrati, è stata definita raggruppando le zone di tutela assoluta di ogni singola opera di captazione, garantendo il limite di almeno dieci metri dai

pozzi più esterni;

- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 13.587,676 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e quattro i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 21.672,607 metri quadrati.

Verso valle idrogeologica le zone di rispetto, ristretta e allargata, sono state troncate lungo il limite naturale costituito dal corso del rio Valle Gimont.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Tavola 7 – COMUNE DI CESANA TORINESE - Definizione aree di salvaguardia Campo Pozzi Gimont - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa. Alcuni settori di territorio ubicati all'interno dell'area di salvaguardia così come individuata risultano già sottoposti a tutela, in quanto ricadono all'interno delle aree di salvaguardia delle sorgenti *Gimont 1 (Sotto Lago 1)* e *Gimont 2 (Sotto Lago 2)*, approvate con la determinazione DD-A16 84 del 28/2/2020, agli atti presso l'archivio del Settore A1604B *Tutela delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono presenti aree potenzialmente destinabili alla stabulazione di capi di bestiame (pascolo) durante la stagione estiva, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. All'interno della zona di rispetto allargata è inoltre presente un edificio non collegato alla rete fognaria, verosimilmente dotato di fossa biologica e/o Imhoff o pozzo nero a tenuta o dispositivi di sub-irrigazione.

Sebbene la caratteristica del territorio sia a vocazione turistica e nel periodo invernale sia diffusa l'attività sciistica, che potrebbe provocare sulle piste da sci sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente nel bacino di alimentazione dei pozzi, si evidenzia che all'interno dell'area di salvaguardia non sono presenti piste da sci, né impianti di risalita.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 28/10/2021, ha trasmesso ai Comuni di Cesana Torinese (TO) e di Claviere (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili costituenti il campo-pozzi *“Gimont”* e denominati *Gimont 1*, *Gimont 2*, *Gimont 3* e *Gimont 4*, ubicati nel Comune di Cesana Torinese e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

I Comuni di Cesana Torinese (TO) e di Claviere (TO), interessati dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 18/11/2021, ha comunicato che effettua regolarmente i controlli analitici previsti dalla legge vigente (d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.) presso il concentrico afferente e le borgate servite dalla rete di distribuzione e che i risultati analitici forniti hanno rilevato, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e

gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 9/12/2021, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- deve essere garantita l'applicazione e la sottoscrizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia che, come prevede l'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, dovranno presentarlo, sottoforma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino; l'attività di pascolo del bestiame dovrà essere vietata all'interno della zona di tutela assoluta;
- in relazione alla presenza di un edificio all'interno dell'area di salvaguardia, è necessario effettuare un censimento aggiornato della presenza di fosse Imhoff, pozzi neri o disperdenti al fine di evidenziare lo stato dei manufatti e i potenziali rischi connessi a possibili perdite; per ciò che concerne gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque; dovrà inoltre essere verificata anche l'eventuale presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose, quali le cisterne di stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, verificandone lo stato di conservazione/tenuta e promuovendone la riconversione a sistemi alternativi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- per quanto riguarda l'eventuale utilizzo invernale della superficie pascoliva come pista da sci, è necessario che il gestore delle stesse descriva e predisponga dei protocolli d'intervento da attuare in caso di sversamenti accidentali di materiali pericolosi per la salute umana o per l'ambiente; inoltre gli eventuali additivi per la produzione della neve programmata e per la preparazione delle piste dovranno essere compatibili con l'utilizzo potabile dell'acqua;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, che dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In merito alle richieste avanzate da ARPA Piemonte nel proprio contributo circa l'eventuale utilizzo invernale della superficie pascoliva come pista da sci, il Proponente, con nota in data 2/3/2022, ha evidenziato che all'interno dell'area di salvaguardia del campo-pozzi *Gimont* non sono presenti piste da sci, ma esclusivamente aree destinate alla stabulazione di capi animali (pascolo) nei mesi estivi.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta contiene, sulla base dei referti delle analisi pedologiche allegate alla documentazione, la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, che risultano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee valutata bassa/moderatamente bassa e da una vulnerabilità dell'acquifero captato media e, conseguentemente, sono ricompresi nella Classe 2 per quanto riguarda la loro gestione agronomica. Le fonti di captazione si trovano quindi in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica per cui occorre, nelle zone di rispetto, limitare gli interventi

agronomici ammessi. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito dell'area di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2" dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto, e dei prodotti fitosanitari. I suoli delle zone di rispetto presentano limitazioni molto forti, dovute alle pendenze accentuate e ai fenomeni di erosione e sono caratterizzati dalla presenza di prati, prati-pascoli e boschi, con prevalenza di *Pinus Sylvestris*. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 11/8/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i quattro pozzi potabili costituenti il campo-pozzi "*Gimont*" - denominati *Gimont 1*, *Gimont 2*, *Gimont 3* e *Gimont 4*, ubicati nel Comune di Cesana Torinese (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A. sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ASL e dell'ARPA competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e dei manufatti di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo allo scarico di natura civile del fabbricato non allacciato alla rete fognaria e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di

idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda lo scarico esistente, qualora non rilocalizzabile, si dovrà verificare che sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

- si provveda alla verifica di eventuali altri centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del campo-pozzi, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività pastorali insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 28/10/2021, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Cesana Torinese (TO) e di Claviere (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili costituenti il campo-pozzi "Gimont" e denominati *Gimont 1*, *Gimont 2*, *Gimont 3* e *Gimont 4*, ubicati nel Comune di Cesana Torinese e gestiti dal gestore d'ambito - S.M.A.T S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 18/11/2021 - prot. n. 0107076;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 9/12/2021 - prot. n. 00112129;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 n. 147, in data 25/7/2022, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3, in data 26/7/2022 - prot. n. 0002522/2022, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".;

determina

- a. L'area di salvaguardia dei quattro pozzi potabili - denominati *Gimont 1* - TO-P-05188, *Gimont 2* - TO-P-05189, *Gimont 3* - TO-P-05190 e *Gimont 4* - TO-P-06673 - captazioni ubicate nel Comune di Cesana Torinese (TO), gestite dalla S.M.A.T. S.p.A. e che costituiscono il campo-pozzi "*Gimont*", è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 7 – COMUNE DI CESANA*

TORINESE - Definizione aree di salvaguardia Campo Pozzi Gimont - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 5 l/s per i pozzi *Gimont 1*, *Gimont 2* e *Gimont 3* e a 9 l/s per il pozzo *Gimont 4* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai quattro pozzi. La simulazione è stata effettuata, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività che interessano l'area di salvaguardia, ricadenti in Classe 2 per la gestione agronomica dei terreni, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione fosfatica e potassica dovrà essere sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica; per i pascoli, è ammesso, in conformità alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione culturale integrata, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

E' vietato l'intervento con mezzi chimici finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cesana Torinese (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale


autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e dei manufatti di presa.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Cesana Torinese e di Claviere, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
 - verificare che lo scarico di natura civile del fabbricato non allacciato alla rete fognaria, qualora non rilocalizzabile, sia realizzato e gestito in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e accertare lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
 - consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tale fabbricato, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
 - non acconsentire sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti nelle zone di rispetto;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



- Pozzo Gimont 1
(cod. univoco TO-P-05188)
Coord. WGS84/UTM 32N: 323724 E - 4976280 N
Foglio 27 sez. B particella 22
- Pozzo Gimont 2
(cod. univoco TO-P-05189)
Coord. WGS84/UTM 32N: 323700 E - 4976287 N
Foglio 27 sez. B particella 21
- Pozzo Gimont 3
(cod. univoco TO-P-05190)
Coord. WGS84/UTM 32N: 323713 E - 4976261 N
Foglio 27 sez. B particella 22
- Pozzo Gimont 4
(cod. univoco TO-P-06673)
Coord. WGS84/UTM 32N: 323712 E - 4976269 N
Foglio 27 sez. B particella 22

➔ Direzione di flusso della falda idrica superficiale

Area di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 gg)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 gg)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Cesana Torinese)
- Particelle (C.T. Comune di Cesana Torinese)
- Fogli (C.T. Comune di Claviere)
- Particelle (C.T. Comune di Claviere)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cesana Torinese	27 Sez. B	19p. – 21p. – 22p. – 34p.
	28 Sez. B	171p.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR (isocrona 60 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cesana Torinese	27 Sez. B	17p. – 18p. – 19p. – 20p. – 21p. – 22p. – 34p. – 43p. – 46p.
	28 Sez. B	171p.

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA (isocrona 180 giorni)		
Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Cesana Torinese	27 Sez. B	16p. – 17p. – 18p. – 19p. – 20p. – 21p. – 22p. – 24p. – 25p. – 33p. – 34p. – 43p. – 46p.
	28 Sez. B	171p.
Claviere	9	2p.